

IN NOME DI S. A. R.
UMBERTO DI SAVOIA - PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Il Pretore del Mandamento di Casoria dott. cav. Giulio Romano all'udienza del 5 giugno 1945 ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento penale a carico di:

LEONE MARIO di Pasquale nato in Arzano il 20 - 11 - 1922

Imputato di:

a) abusivo esercizio della professione di dentista - art. 348 C. P.

b) usurpazione del titolo di Cavaliere - art. 498 C. P.

in Arzano il 9-5-1945

In Fatto:

A seguito di denuncia del maresciallo dei RR. CC. della stazione di Arzano, come da verbale in data 9 maggio 1945, venne elevata rubrica a carico di Leone Mario di Pasquale, per abusivo esercizio della professione di dentista, e per l'usurpazione del titolo di Cavaliere. Procedutosi alla necessaria preliminare istruttoria, fu fissata l'udienza per il dibattimento, e l'imputato si protestò innocente, assumendo di non aver mai fatto alcun atto devoluto alla tecnica del dentista, e di essere regolarmente insignito dell'onorificenza

di Cavaliere di ufficio dell'ordine Costantiniano di S. Stefano, giusto il diploma che esibì per visione.

In Diritto:

Osserva il giudicante che per quanto riflette la prima accusa, relativa all'esercizio abusivo della professione di dentista, deve affermarsi la responsabilità del Leone, poichè attraverso il pubblico dibattimento, e precisamente per quanto si è posto in rilievo dal verbalizzante, maresciallo dei RR. CC., è emerso che effettivamente esso imputato esercitava abusivamente la professione di dentista, e che sulla porta del suo studio vi era financo una tabella, con la dicitura: " Cav. Leone Mario - Dentista „. L'imputato ha indotto a discarico due testi, i quali hanno affermato che pur essendo suoi vecchi amici, non hanno mai saputo che egli si occupasse di operazioni inerenti alla professione del dentista; ma tutto ciò è stato smentito dalla parola del verbalizzante che per la sua funzione è degno di ogni attendibilità; e dal fatto come anzi si è già rilevato dell'esistenza della tabella sulla porta dello studio. Non vi può essere quindi dubbio che il Leone ha violato la disposizione di cui allo art. 348 C. P. in quanto che l'esercizio di alcune professioni è subordinato ad una speciale abilitazione, che lascia presumere quella conoscenza necessaria per compiere atti che hanno evidentemente la loro non trascurabile importanza.

E' il caso di conseguenza di condannare il Leone per tale infrazione alla multa di lire duemila oltre il pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.

Non così è a dirsi per l'altro reato ascritto al Leone per il quale deve essere assoluto con formula piena, poichè per quanto si dirà, deve ritenersi legittimamente autorizzato a fregiarsi del titolo onorifico di Cavaliere dell'Ordine Co-

stantiniano Nemagnico di S. Stefano, in conformità del diploma da tale Ordine rilasciatogli.

Al riguardo si ritiene utile guardare la storia e la natura del cennato Ordine, del più antico ordine cavalleresco della cristianità, che fiorisce da oltre sedici secoli, che ha tuttora vita legittima e benefica, ed è virtualmente riconosciuto dallo Stato Italiano. Esso si riattacca all'antichissima istituzione delle guardie imperiali romane e bizantine, che propagarono la fede cristiana e la civiltà romana fra le genti barbare dell'Europa.

Infatti è noto che i generali romani del tempo della Repubblica, oltre la loro coorte dei *Pretoriani*, che formavano una milizia pubblica ed avevano la qualifica di Conti (nel senso di *comites*, ossia compagni), solevano circondarsi di una guardia particolare a loro devotissima, e quest'uso fu imitato dagli imperatori romani, che avevano la guardia privata dei *Corporis Custodes*, composta di barbari e specialmente di Germani, ai quali poi subentrò la milizia degli *Equites Singulares Augusti*, anch'essi barbari che all'atto del congedo ricevevano la cittadinanza romana; infine a costoro subentrarono le due milizie dei *Protectores* e degli *Scholari*, che avevano tutti rango equestre, erano iscritti in due ordini ossia matricole, ed erano divisi in varie categorie, con molti privilegi spesso ereditarii; ma i cavalieri delle scuole, che prima ebbero come ufficiali dei protettori, poscia assunsero essi medesimi il titolo di protettori, in modo che i due ordini si fusero in una sola milizia, composta dei nuovi protettori, che erano i cavalieri delle scuole, e dei protettori onorari o domestici, che erano gli antichi protettori (detti *domestici*, da *domus*, reggia).

E' noto pure che l'imperatore Costantino il Grande, dopo la visione della Croce in cielo, che gli predisse la

vittoria su Massenzio, pose il suo esercito sotto la protezione di Cristo, fece costruire un nuovo labaro ossia vessillo imperiale, nel quale fra gli altri fregi mise sul panno rosso la Croce di Gesù e la Corona dell'Impero, e lo affidò alla custodia di cinquanta cavalieri scelti dalla schiera dei protettori domestici, che presero il posto dei pretoriani e degli altri corpi di guardia speciali dell'Imperatore (313 di G. C.): la nuova milizia cristiana, che aveva perciò carattere militare-religioso, tanto che nel Concilio di Efeso del 431 il suo capo fu detto *Conte dei religiosi domestici*, ebbe numerosi privilegi da parecchi Imperatori, fra cui Teodosio II, Leone, Giustiniano, ecc.; ma poi nell'Impero romano-bizantino la istituzione si trasformò e i suoi componenti ebbero altre denominazioni, come quelle di Spatari, Eteristi, Barangi ecc., pur continuando a formare la guardia effettiva od onoraria dell'Imperatore, e ad attirare nelle sue file i barbari per civilizzarli e convertirli alla fede cristiana sotto il vessillo di Cristo, e di S. Giorgio patrono dei Cavalieri (sec. IV-X).

A questo periodo risalgono le norme più importanti che furono poi trascritte negli Statuti: come p. es. il diritto di autogoverno, con facoltà al capo della milizia di farne gli statuti, e di avere a fianco un senato della milizia (concessione di Teodosio II), quello di creare Conti e cavalieri, e di legittimare i bastardi (privilegio di Leone?), il diritto di percepire le tasse di ammissione nella milizia (stabilite da Giustino I), e la divisione dei militi in effettivi (come gli Scolari, Icanati, Numeri, Escubitori, Eteristi e Barangi), e militi onorari (con i tre gradi di Spatari, Spataro - candidati, e protospatari).

Nel frattempo, anche fuori dell'impero romano - bizantino, alcuni dinasti di Europa, che vantavano la discendenza del gran Costantino, ne ripristinarono la istituzione su men-

zionata, quasi come istituzione familiare ereditaria, pur adattandola agli usi dei popoli barbari: così in Inghilterra nel sec. VI il famoso Re Arturo, che discendeva dall'Imperatore Costantino III pronipote del gran Costantino, si circondò di una schiera di 24 guerrieri scelti fra i più valorosi, che furono detti *Cavalieri della tavola rotonda* (perchè, in segno di uguaglianza, sedevano a mensa col sovrano intorno ad una tavola circolare): e più tardi in Francia nel sec. VIII il celebre Carlomagno, che ricollegava la sua origine alla stessa stirpe di Re Arturo e di Costantino, creò una scelta schiera di 12 cavalieri che chiamò *Conti*, nel senso di compagni, e che furono detti *Palatini* (perchè abitavano nel *palatium*, ossia nella reggia del loro sovrano). —

Similmente nell'Impero bizantino, quando il trono pervenne in potere dei Ducas, dei Comneni e degli Angeli, i quali si riattaccavano alla famiglia di Costantino il Grande, questi imperatori riunirono ai diritti di sovranità politica i diritti di patronato familiare sulla Milizia Costantiniana, dandole nuovo splendore (sec. XI — XII); e nello stesso periodo i principi della dinastia serba dei Nemagni, i quali discendevano da Carlomagno, e quindi anche da Costantino, istituirono il ramo serbo della Milizia di Costantino, mettendolo sotto la protezione di Santo Stefano, che era il santo protettore dello Stato serbo e dell'Impero bizantino.

Infatti, da documenti autentici e da cronache dell'epoca, risulta provato che Michele I, Re degli Slavoni di Dalmazia, cioè dei Serbi, nel sec. XI, riorganizzò i Cavalieri Costantiniani col nome di Milizia Aureata Angelica Costantiniana, ma verso la metà del sec. XII il regno degli Slavoni di Dalmazia fu riassorbito dall'Impero bizantino; però il famoso San Simeone Nemagna, pronipote di Re Michele di Dalmazia, e fondatore dello Stato di Serbia nella seconda metà del sec. XII, si ornò

della decorazione del labaro di Costantino, che fece divenire stemma della famiglia dei Nemagna e dello Stato di Serbia (come lo è tutt'ora), diede una regola alla Milizia Costantiniana (allora formata di Conti, cavalieri, e religiosi), per lei edificò la Chiesa di San Giorgio in Rascia, ed a lei donò in perpetuo la decima delle rendite del Kapônik e della Savoiana, beni privati della Dinastia Nemagna (onde quella Milizia fu detta Costantiniana - Nemagnica). In seguito Stefano Nemagna, figlio di San Simeone, e primo Re di Serbia, per il suo matrimonio colla principessa Eudossia Angela - Comnena divenne poi erede del caduto Impero romano - bizantino, per cui assunse il titolo imperiale di Samodržatz ossia Autocrate, e riunì nella sua dinastia tutti i diritti dei Ducas, Angeli e Comneni al patronato o magistero familiare della Milizia Costantiniana (1214); perciò il suo discendente e successore Dusciano Nemagna, quando si proclamò e si fece coronare Czar od Imperatore degli Slavoni e dei Romani, ossia dei Serbi e dei Greci, restaurò la Milizia Costantiniana Nemagnica col nome di Colonna ossia Legione di Santo Stefano divisa nei tre gradi di Conti Gran Cavalieri, Cavalieri, e soldati (1346); ed infine Giovanni Nemagna - Paleologo, nipote ed erede dello Czar Dusciano, ed ultimo effettivo Imperatore dei Serbi e dei Greci, prima di farsi monaco col nome Gioasaffo, col quale nome fu poi conosciuto e venerato, confermò alla predetta Milizia (della quale aveva ereditato anche il ramo di Epiro e Tessaglia, per mezzo di sua madre che era erede degli Angeli di Epiro) le regole ed i doni di San Simeone Nemagna, e donò pure in perpetuo ai Conti e Cavalieri Palatini della Milizia stessa la decima delle rendite di Cernea, Marasca, e Giumerca, e della miniera d'oro di Musachia, altri beni privati dei Nemagni, facendone compartecipi i Patriarchi dei Serbi e dei Greci, ciascuno pel suo territorio (1381).

Suo figlio ed erede Stefano - Teodoro Nemagna-Paleologo, Principe del Kapônik (dove Caponico) e della Rascia, di Tessaglia, di Musachia, Consignore del Montenegro, poi Despota di Albania ed Imperatore titolare dei serbi e dei greci, fu riconosciuto quale Gran Maestro della Milizia Costantiniana dal suo congiunto Manuele Paleologo Imperatore di Costantinopoli, ma fu spogliato man mano dai turchi dei suoi domini sovrani e privati, ragion per cui, lasciati come suoi vicari pel governo della Milizia in Oriente i Patriarchi e Metropoliti dell' Impero dei Nemagni - Paleologo, egli passò per aiuti con alcuni seguaci nel Regno di Napoli, dove pose sede nell' avito Castro Cesareo Aletino (che era stato anticamente di Augusto, di Filippo e Licinio, e di Re Bela il Nemagno) (1421).

I suoi discendenti in linea maschile primogenita conservarono il titolo di Czar o Re degli Slavoni e dei Romani, con una corte di esuli sudditi, e continuarono a partecipare alle guerre dei Cristiani contro i turchi in Serbia, Albania, e Montenegro, ottenendo molti privilegi da Calisto III Sommo Pontefice, da Alfonso I Re di Napoli ecc. (sec. XV): nel contempo, siccome questi esuli Czar o Re, per obbedire alle regole di successione statuite dal predetto Imperatore Giovanni, lasciarono ad un ramo cadetto della Dinastia il Gran Magistero della Milizia (perchè di patronato dinastico - privato, separato dai diritti dinastici - sovrani), questi Gran Maestri, seguiti dai Cavalieri della Milizia, combatterono a fianco di Scanderbeg contro i turchi in Albania, aiutarono avverso costoro il Re di Cipro ed il Duca di Montenegro, organizzarono la difesa del Principato di Maina (ereditato dagli Imperatori Paleologo pel matrimonio del Principe Nicola Nemagna con la Despina Paleologa nipote dell' ultimo Imperatore di Costantinopoli), coadiuvarono i Cavalieri di Rodi nell' assedio

del 1480 (ottenendone la concessione perpetua della Gran Croce per il Principe ed il Gran Maestro di S. Stefano, e della Croce per gli Ufficiali maggiori ed i Gran Croce di S. Stefano), e sostennero contro i turchi nell' avito Principato della Chimara in Albania l' ultima difesa della libertà degli Stati Cristiani dei Balcani (1492).

Poscia Giovanni II Nemagna - Paleologo, detto Cerneo od il Nero, ultimo Imperatore titolare dei serbi e dei greci, restaurò l' Ordine o Milizia in occasione della Crociata contro i turchi progettata per la caduta di Rodi (1522), e diede all' Ordine nuovi statuti, nei quali confermava le norme più antiche, le donazioni degli antenati e la riscossione delle tasse e divideva i militi nelle classi di onore, di giustizia, e di grazia, e ciascuna di esse nei gradi di Gran Croce, col titolo di Conte Palatino, Commendatore e Cavaliere, oltre al grado di Servente: e questo Imperatore titolare Giovanni II si deve identificare con l' energico e sfortunato Giovanni il Nero, che si proclamò inviato da Dio per cacciare i turchi dall' Europa, si intitolò Czar dei Serbi e successore degli Imperatori di Costantinopoli, levò truppe nel Banato di Temesvar, ed ottenne il riconoscimento di Ferdinando d' Austria, finchè fu vinto ed ucciso dai Valacchi e dai Transilvani (1526).

A lui successe Paolo I Nemagna-Paleologo, detto del Kapônik o Caponico, Despota titolare dei Serbi e dei Greci, che lottò spesso con i suoi cavalieri contro i pirati turchi, seguì l' Imperatore Carlo V all' impresa della Goletta in Africa, e da costui fu riconosciuto quale discendente dalla stirpe di Costantino Magno Imperatore e da cento imperatori cristiani che per mille anni avevano regnato sui Romani e sui Greci, nonchè da tutti i Principi, Re, ed Imperatori dei Serbi e Despoti di Albania della stessa stirpe di Costantino; ed in conseguenza Paolo I ottenne da Carlo V la conferma perpetua

dei suoi diritti ereditari, privilegi ed esenzioni di sovranità, per se stesso, e per i suoi discendenti, e per i suoi Conti Palatini e Cavalieri (1536).

In seguito il Despota Giacomo Nemagna-Paleologo diede nuova vita all'Ordine, e cooperò col Duca Gonzaga di Nevers, e poi ancora col Duca Comneno Ottomano, alle sollevazioni di Grecia ed Albania (1616/1624 e 1640/1650); similmente il Knez o Principe Giuseppe Nemagna-Paleologo si servì dell'Ordine per decorare i più valorosi della Legione Orientale, quando partecipò alle campagne contro i turchi in Serbia, Zenta, ed Alta Albania (1712-1716); così l'Ordine ebbe nuovi riconoscimenti (1561, 1578, 1606, 1615, 1616, 1640, ecc.), e le sue insegne apparvero in tutte le battaglie in cui si combattette per la Croce contro la mezzaluna, a Lepanto (1571), a Candia (1640), a Vienna (1683), a Petervaradino e Belgrado (1712).

Poi l'Ordine Costantiniano di S. Stefano subì un'eclisse, per rispetto dei Principi di Borbone, che saliti sul trono del Regno di Napoli (1735), nel quale vivevano esuli i Nemagna-Paleologo, si proclamarono padroni di un Ordine Costantiniano di S. Giorgio, che vuolsi ramo staccato dell'Ordine Costantiniano di S. Stefano.

Però, all'epoca della Rivoluzione Francese e della fuga dei Borboni in Sicilia (1799), si risolleò l'Ordine di S. Stefano, per opera del Granduca Giuseppe II Nemagna-Paleologo, principe di idee democratiche e liberali, il quale trasformò l'Ordine in una cosiddetta *Summachia* (ossia federazione militare), per organizzare segretamente la insurrezione dei Cristiani dei Balcani, e riunirli in quattro liberi stati nazionali confederati (serbi, greci, albanesi, e bulgaro-valacchi), sotto la protezione della Francia e della Russia; questo progetto trovò la sua attuazione fino alla vittoria di Mischar,

dopo la quale i Cavalieri dell'Ordine e Condottieri dei Serbi offrirono una medaglia d'oro di riconoscenza al Granduca Giuseppe II ed al suo agnato Orazio Duca del Kapônik, nominandoli Principi dell'Antica Serbia (1806); ma poi quel programma fu ostacolato dal dissidio scoppiato tra la Francia e la Russia, ed invano il predetto Granduca tentò di riprenderlo al momento della pace di Tilsit, indirizzando un memoriale all'Imperatore Napoleone, ed un proclama ai Cavalieri ed agli insorti di Serbia, dove mandò il suo giovane erede Principe Angelo (1808).

Questo Principe Angelo Nemagna-Paleologo, figlio di Orazio Duca del Kapônik, fece vittoriosamente contro i turchi la campagna di riconquista della Vecchia-Serbia (1809-1810), poi si intitolò Ospodar del Kapônik e della Rascia, ossia della Vecchia-Serbia, ritornò alla religione ortodossa col nome di Tomaso e fu riconosciuto dal Santo Sinodo, cioè dal più alto consesso delle nazioni cristiane dei Balkani, quale discendente di Costantino il Grande, dei Re di Gran Bretagna, dei Carolingi di Francia, degli Agilolfingi di Baviera, ed erede dei Principi, Re, ed Imperatori dei Serbi (1810); ma poi, perduti gli appoggi e le speranze, per la nuova guerra franco-russa, ed in conseguenza del colpo di stato che riformò la costituzione e la situazione serba, dovette riprendere la via dell'esilio, e si vide ancora ingiustamente privato della patria, dei diritti, e dei domini degli antenati (1811). Egli riprese la vita politica nel 1815 e nel 1821, al momento delle nuove insurrezioni della Serbia e della Grecia, e diresse delle pubbliche proteste ai Sovrani di Europa, in difesa dei diritti dei Cristiani dei Balkani; ma la sua attività venne ostacolata ed impedita dalla politica dei Borboni e dell'Austria.

In tal modo l'Ordine vide raggiunto il suo scopo prin-

cipale, che era quello di liberare dalla dominazione ottomana i cristiani di Serbia e di Grecia, ma con ciò la istituzione di Costantino non si estinse; sia perchè rimanevano ancora perseguibili gli altri scopi contemplati negli Statuti dell'Ordine, ossia gli scopi religiosi ed umanitari (così come successe all'Ordine di Malta, che cessate le guerre contro i turchi è rimasto in vita per le opere ospedaliere); e sia perchè l'Ordine di Santo Stefano fu mantenuto in vigore dalla esistenza di gran numero di membri ereditari, come i discendenti in linea retta legittima mascolina dei Nemagni-Paleologo, e delle famiglie dei loro agnati, nonchè degli antichi Imperatori dei Serbi o dei Greci, e delle famiglie già grandi feudatarie dell'Impero dei Nemagni-Paleologo (fra le quali, nel Regno di Napoli, le famiglie dei Pignatelli di Monteroduni Duchi di Castoria, Lecca-Ducagini Principi di Zadrima, Castriota-Scanderbeg Principi di Croia, Caracciolo di Melissano Principi di Bisalzia, di Tocco Principi di Acaia, Ruffo di Calabria, Acquaviva d'Aragona, Matarazzo-Arianiti, del Balzo, ecc.).

Al suddetto Principe Angelo successe il figliuolo Principe Basilio che nel 1848, profittando delle nuove aure di libertà che spiravano nel Regno di Napoli, diresse una pubblica lettera ai Principi Cristiani ed ai Capi e membri dell'Ordine di S. Stefano (allora divisi in Gran Collari, Gran Croci, Grandi Ufficiali, Commendatori, Ufficiali, Cavalieri, e Decorati di Medaglie dell'Ordine): con tale lettera egli annunciava che, per la morte del padre, aveva assunto il patronato dell'Ordine ed aveva concesso a suo fratello Principe Francesco Antonio la carica di Gran Maestro dell'Ordine col titolo di Duca di Epiro, e pregava i Principi Cristiani di fare giustizia ai diritti imprescrittibili della sua Casa del suo Ordine, e dei popoli cristiani della Penisola Balca-

nica. Più tardi lo stesso Principe Basilio tentò di accaparrarsi la successione di Michele Obrenovich Principe di Serbia, che non aveva figliuoli, ed in questi tentativi fu incoraggiato ed agevolato, forse per altri fini politici, da Francesco II di Borbone, Re di Napoli; il quale, con decreto dato in Napoli il 6 agosto 1860, su istanza del Luogotenente dell'Ordine di S. Stefano, dichiarato di patronato dei Nemagna-Paleologo, vista la storia dell'Ordine, gli antichi riconoscimenti di Papi e Sovrani, e le benemeritenze da esso acquistate in difesa della Cristianità, e considerato che non si era estinto, lo dichiarò "riconosciuto in tutta la estensione dei Reali domini, secondo i suoi Statuti e privilegi ed ammesso a godere di tutti gli effetti a tenore delle leggi in vigore, permise ai suoi sudditi di fondare nuove Commende dell'Ordine stesso, e decretò di concedergli un locale in Napoli, da adibirsi a sede del detto Ordine, per l'esercizio dei suoi legittimi scopi statutari „.

In conseguenza dei fatti suesposti, che risultano dimostrati da cronache e documenti di indubbia autenticità, al momento in cui le provincie del Regno di Napoli furono incorporate nel Regno d'Italia, per la legge di ammissione del 19 dicembre 1860, l'anzidetto Ordine, già legalmente esistente nell'ex Regno di Napoli, fu virtualmente mantenuto nel Regno d'Italia, in virtù dell'art. 78 dello Statuto del Regno, per il quale "gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni „ (onde l'Ordine in questione fu mantenuto con tutte le sue commende, e col diritto ad avere dal Governo una sede in Napoli): infatti così giudicò la Cassazione di Napoli, con due sentenze dell'11 luglio 1871, a proposito delle Commende dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio, ramo staccatosi dal Costantiniano di S. Stefano: nè avrebbe potuto essere diversamente, per-

chè quest'Ordine, essendosi ridotto alle pratiche religiose ed umanitarie, dopo avere lavorato alla liberazione dei serbi e dei greci dalla dominazione ottomana, non era affatto incompatibile col nuovo regime costituzionale italiano (come riconobbero le suddette sentenze di Cassazione).

Ed infatti l'Ordine di S. Stefano continuò a vivere pacificamente in Italia, ebbe l'apostolica benedizione di S. S. il Pontefice Pio IX, e la sua Gran Croce fu gradita da Principi e Capi di Stato, da Cardinali e Prelati, da Ministri e Diplomatici, da Generali ed Ammiragli (1860-1878); poi, per mezzo del suo Luogotenente, con una petizione alle Grandi Potenze di Europa, propugnò il rispetto dei diritti e domini della Casa Nemagna-Paleologa, e del diritto di decima su quei domini spettante all'Ordine di S. Stefano ed al Patriarcato di Costantinopoli (1878); e questa petizione, inviata pure al Congresso di Berlino, fu approvata e caldeggiata da quel Patriarca, che rispose invocando la Benedizione Divina sui Capi e sui membri dell'Ordine di S. Stefano " che avevano contribuito a risollevarle le nazioni dei Serbi e dei Greci, e meritavano in conseguenza una riconoscenza imperitura „ (1879).

— Ciò premesso, ne consegue che l'Ordine di S. Stefano, giusta la classificazione riconosciuta dalla dottrina italiana, e riportata nel Nuovo Digesto, vol. IX, pag. 338, è un Ordine Cavalleresco *indipendente*, perchè non statale nè pontificio, ed ha natura *dinastico-familiare*, perchè fondato e retto da un Sovrano, non come istituzione dello Stato, ma come appartenente alla Dinastia, la quale poteva trasferirlo da uno Stato all'altro, e conservarlo anche se spodestata della Sovranità: onde l'Ordine, sia per tale origine sovrana, sia perchè indipendente ed internazionale, e sia perchè mantenuto e quindi riconosciuto virtualmente dallo Stato Italiano, deve ritenersi

una istituzione di natura pubblica, le cui onorificenze sono meritevoli della tutela dell' art. 498 cod. penale.

Passando infine ad esaminare se l' imputato sia legittimamente investito del titolo cavalleresco dell' Ordine in questione, od invece se lo abbia usurpato indebitamente, occorre ricordare che con giudicato del Tribunale di Napoli del 22 ottobre 1909, avuto in contraddittorio dei suoi legittimi contraddittori, il Principe Oronzo di Capone Nemagna, Duca della Vecchia-Serbia, fu riconosciuto discendente in linea maschile legittima primogenita del Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371 (erede delle Dinastie dei Nemagna e dei Paleologo) e della moglie del medesimo Tommasa Orsini-Angelo-Comneno Despina di Epiro (erede degli Angelo-Comneno Gran Maestri Costantiniani): per cui il predetto Principe Oronzo, riconosciuto quale erede di tutti i diritti e dignità degli Orsini-Angelo-Comneno, compreso l' Ordine di S. Stefano, cioè l' Ordine Costantiniano, ne riassunse il principato o patronato, e l' esercitò pacificamente per alcuni anni, concedendo i gradi dell' Ordine, ed unendovi il titolo di Conte o Barone (secondo le facoltà attribuitegli dallo Statuto dell' Ordine).

Infine alla sua morte gli successe Sua Altezza il Principe Nicola, unico suo figlio, il quale ereditò ed esercitò per vari anni il Principato ed il Gran Magistero dell' Ordine, con grande efficacia e pubblicità, e senza suscitare alcuna opposizione, ma dovette sospendere il predetto esercizio per la ostilità del governo fascista ad ogni attività che non fosse ligia al partito: ed ora che il fascismo è finito, il predetto Principe Nicola ha ripreso la direzione dell' Ordine, intraprendendo varie opere di beneficenza, ed incorporandovi uomini di Governo, alti Prelati e Magistrati, Gran Maestri e Capi di altri Ordini Cavallereschi ecc.

Per le espresse considerazioni, è mestieri rilevare che considerata la natura dell'Ordine come sopra si è detto, è chiaro ed evidente che in nessun modo può essere nel caso in esame ipotizzato il reato di che all'art. 498 cod. pen. nel fatto del Leone, il quale essendo, stato legittimamente investito dell'Onorificenza dal Capo dell'Ordine, ed avendo nella sua carta da visita specificato a quale Ordine si riferisce il Cavalierato, uniformandosi con ciò a quanto è sancito nella legislazione nobiliare, non ha commesso alcun reato.

Per questi motivi

Il Pretore del Mandamento di Casoria dichiara Leone Mario di Pasquale colpevole del reato di che all'art. 348 cod. pen. e lo condanna, in applicazione anche dell'art. 489 cod. proc. pen., alla multa di lire duemila, nonchè al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.

Letto ed applicato l'art. 479 cod. proc. pen. assolve il predetto Leone dall'altro reato, come in rubrica, per non averlo commesso.

Ordina sospendersi l'esecuzione della pena inflitta sotto le comminatorie di legge.

Il Pretore firmato: GIULIO ROMANO.

Il Cancelliere firmato: MAROTTA.

Visto - Il Pubblico Ministero 10 - 7 - 1945 - firmato:
Dott. E. COVELLI.

La presente copia conforme al suo originale si rilascia a richiesta del signor Avv. Prof. Comm. Angelo De Stefano.

Casoria, 21-9-945. Il Cancelliere firmato (illegibile).